

# Legge federale sulla protezione degli animali (LPAAn)

Disegno

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2011<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 16 dicembre 2005<sup>2</sup> sulla protezione degli animali è modificata come segue:

*Art. 5 cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo) e 2*

<sup>1bis</sup> Il Consiglio federale può prevedere che la Confederazione o i Cantoni riconoscano determinati corsi di formazione e perfezionamento.

<sup>2</sup> *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

*Art. 6 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di formazione e perfezionamento professionali dei detentori di animali e delle persone che addestrano animali o eseguono trattamenti curativi su di essi.

*Art. 7, rubrica, cpv. 1 e 4 (nuovo)*

Obbligo di annuncio e di autorizzazione, divieti

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può assoggettare determinati metodi di detenzione, la detenzione di determinate specie di animali e determinati trattamenti curativi su animali all'obbligo di annuncio o di autorizzazione.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può assoggettare all'obbligo di annuncio o di autorizzazione oppure vietare l'immissione in commercio e l'utilizzo di mezzi ausiliari e apparecchi destinati all'addestramento e al controllo degli animali che provocano dolore a questi ultimi.

<sup>1</sup> FF 2011 6287

<sup>2</sup> RS 455

*Art. 10 cpv. 2 secondo periodo*

<sup>2</sup> ... Esso può vietare l'allevamento, la produzione, la detenzione, l'importazione, il transito e l'esportazione, nonché l'immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche, in particolare anomalie fisiche e comportamentali.

*Titolo prima dell'art. 13*

**Sezione 3: Circolazione di animali e prodotti animali**

*Art. 13*                      Obbligo di autorizzazione e annuncio

<sup>1</sup> Il commercio professionale di animali e l'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità necessitano di un'autorizzazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può assoggettare le manifestazioni interregionali con animali all'obbligo di annuncio o di autorizzazione.

*Art. 14, rubrica e cpv. 2*

Condizioni, restrizioni e divieti

<sup>2</sup> L'importazione, il transito, l'esportazione e il commercio di pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati sono vietati.

*Art. 15, rubrica*

Principi

*Art. 15a (nuovo)*                      Trasporti internazionali di animali

<sup>1</sup> Chiunque effettua a titolo professionale trasporti internazionali di animali necessita di un'autorizzazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può stabilire quali norme internazionali devono essere rispettate nell'esercizio di tale attività.

*Art. 20a (nuovo)*                      Informazione del pubblico

<sup>1</sup> A conclusione di un esperimento sugli animali, l'Ufficio federale di veterinaria (UFV) pubblica i dati seguenti:

- a. il titolo e il settore specialistico dell'esperimento su animali;
- b. lo scopo dell'esperimento;
- c. il numero di animali impiegati per ogni specie;
- d. il grado di sofferenza degli animali coinvolti.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione non vi si oppongano.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente il grado di precisione dei dati che le persone responsabili di un esperimento sono tenute a fornire.

### **Sezione 6a: Sistema d'informazione elettronico nell'ambito della sperimentazione animale**

*Art. 20b (nuovo)*                      Scopo e contenuto

<sup>1</sup> La Confederazione gestisce un sistema d'informazione elettronico per sostenere la Confederazione e i Cantoni nell'ambito dei loro compiti legali in materia di sperimentazione animale.

<sup>2</sup> Il sistema d'informazione comprende i seguenti dati personali:

- a. dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali;
- b. dati concernenti autorizzazioni e la sorveglianza degli esperimenti su animali;
- c. dati concernenti autorizzazioni e la sorveglianza dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio;
- d. dati concernenti annunci di linee o ceppi animali con mutazioni patologiche;
- e. dati concernenti la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento;
- f. dati necessari per la pubblicazione della statistica degli esperimenti sugli animali;
- g. dati necessari per la gestione degli utenti e del sistema.

*Art. 20c (nuovo)*                      Diritti di accesso

<sup>1</sup> Nell'ambito dei loro compiti legali, possono trattare dati personali, in particolare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, nonché accedere a tali dati mediante procedura di richiamo (online):

- a. i collaboratori dell'UFV che svolgono compiti di alta vigilanza;
- b. i collaboratori delle autorità cantonali che rilasciano le autorizzazioni, nel loro ambito di competenza;
- c. i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali, nel loro ambito di competenza;
- d. i collaboratori degli istituti, dei laboratori, dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio, nel loro ambito di competenza.

<sup>2</sup> Nell'ambito dei loro compiti legali, i collaboratori delle autorità cantonali che rilasciano le autorizzazioni e i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali possono consultare mediante procedura di richiamo (online) i dati relativi a domande e decisioni di autorizzazione di altri Cantoni.

*Art. 20d (nuovo)* Tasse

La Confederazione riscuote dai Cantoni tasse per l'utilizzo del sistema d'informazione elettronico. Il Consiglio federale ne determina l'ammontare.

*Art. 20e (nuovo)* Disposizioni supplementari

Il Consiglio federale disciplina:

- a. la collaborazione con i Cantoni;
- b. il catalogo dei dati;
- c. le responsabilità relative al trattamento dei dati;
- d. i diritti di accesso, segnatamente anche la portata degli accessi mediante procedura di richiamo (online);
- e. le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare le condizioni che regolano la concessione dell'accesso;
- f. l'archiviazione;
- g. i termini di conservazione e di cancellazione dei dati.

*Art. 23 cpv. 3 e 4 (nuovo)*

<sup>3</sup> L'UFV tiene un registro dei divieti pronunciati. Il registro può essere consultato dai servizi specializzati cantonali di cui all'articolo 33 per l'adempimento dei loro compiti legali.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può concludere trattati di diritto internazionale relativi allo scambio reciproco di informazioni sui divieti pronunciati. Può inoltre rendere applicabili in Svizzera divieti emanati all'estero.

*Art. 24 cpv. 3 e 4 (nuovo)*

<sup>3</sup> Se sono accertate infrazioni alle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l'esecuzione sporgono denuncia penale.

<sup>4</sup> Nei casi di lieve entità le autorità competenti per l'esecuzione possono rinunciare a sporgere denuncia.

*Art. 25* Ricorso delle autorità

<sup>1</sup> Le decisioni delle autorità cantonali in materia di esperimenti sugli animali possono essere impugnate dall'UFV con i rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale.

<sup>2</sup> Le autorità cantonali notificano immediatamente le loro decisioni all'UFV.

*Art. 26 cpv. 1, periodo introduttivo, e cpv. 2*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

*Art. 27*                    **Infrazioni nel commercio di animali e prodotti animali**

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, violando la Convenzione del 3 marzo 1973<sup>3</sup> sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, importa, fa transitare, esporta o prende in possesso animali o prodotti animali menzionati negli allegati I–III. Se l'autore ha agito per negligenza, è inflitta una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

<sup>2</sup> È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, nel commercio di animali e di prodotti animali viola le condizioni, le restrizioni o i divieti di cui all'articolo 14. Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

*Art. 28 cpv. 1, periodo introduttivo, nonché lett. h–i (nuove), cpv. 2 e 3*

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 20 000 franchi, sempre che non sia applicabile l'articolo 26, chiunque, intenzionalmente:

h.    viola le prescrizioni sul commercio professionale di animali;

i.    viola le prescrizioni sull'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità.

<sup>2</sup> Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

<sup>3</sup> È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una prescrizione d'esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

*Art. 31*                    **Azione penale**

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio sui reati competono ai Cantoni.

<sup>2</sup> L'UFV persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 27 capoverso 1. Inoltre, persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 27 capoverso 2, commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali constatate presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005<sup>4</sup> sulle dogane o alla legge del 12 giugno

<sup>3</sup>    RS 0.453

<sup>4</sup>    RS 631.0

2009<sup>5</sup> sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

<sup>3</sup> Se, all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

<sup>4</sup> Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un'infrazione perseguibile dalla stessa autorità federale secondo la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge federale del 9 ottobre 1992<sup>6</sup> sulle derrate alimentari, la legge federale del 1° luglio 1966<sup>7</sup> sulle epizootie, la legge federale del 20 giugno 1986<sup>8</sup> sulla caccia o la legge federale del 21 giugno 1991<sup>9</sup> sulla pesca, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata.

*Art. 32 cpv. 1, secondo periodo, cpv. 2<sup>bis</sup> (nuovo), 4 e 5*

<sup>1</sup> ... Può autorizzare l'UFV a emanare prescrizioni esecutive di natura tecnica.

<sup>2<sup>bis</sup></sup> Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione in merito alle misure d'esecuzione e ai risultati dei controlli e delle inchieste.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.

<sup>5</sup> Lo svolgimento della procedura di autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2, la sorveglianza dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, nonché la sorveglianza del commercio internazionale di animali e di piante di specie protette secondo la Convenzione del 3 marzo 1973<sup>10</sup> sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, sono di competenza della Confederazione.

*Art. 32a (nuovo)                      Cooperazione internazionale*

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla formazione, lo svolgimento di controlli e lo scambio di informazioni nell'ambito della protezione degli animali.

<sup>5</sup> RS 641.20

<sup>6</sup> RS 817.0

<sup>7</sup> RS 916.40

<sup>8</sup> RS 922.0

<sup>9</sup> RS 923.0

<sup>10</sup> RS 0.453

*Art. 32b (nuovo)*                      Opposizione

- <sup>1</sup> Le decisioni dell'UFV possono essere impugnate mediante opposizione.
- <sup>2</sup> L'effetto sospensivo dell'opposizione può essere revocato.
- <sup>3</sup> Il termine di opposizione è di 10 giorni.

*Art. 35 cpv. 1*

- <sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce una commissione per gli esperimenti sugli animali composta di specialisti. La commissione presta consulenza all'UFV ed è a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e per casi controversi.

*Art. 35a (nuovo)*                      Commissioni d'esame

- <sup>1</sup> Il Consiglio federale può nominare commissioni d'esame incaricate di organizzare esami destinati alle persone che esercitano funzioni nel quadro dell'esecuzione della presente legge.
- <sup>2</sup> Le commissioni d'esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.
- <sup>3</sup> Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni lo svolgimento di tali esami.

*Art. 36, primo periodo*

L'UFV pubblica annualmente una statistica su tutti gli esperimenti sugli animali eseguiti in Svizzera. ...

*Art. 45a (nuovo)*                      Disposizione di coordinamento

Indipendentemente dal fatto che entri in vigore prima la legge federale del ... sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del ... della LPAn, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea, gli articoli 27 capoverso 1, 31 e 32 capoverso 5 LPAn sono modificati come segue:

*Art. 27 cpv. 1*

*Abrogato*

*Art. 31*                      Azione penale

- <sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio sui reati competono ai Cantoni.
- <sup>2</sup> L'UFV persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 27 capoverso 2 commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali constatate presso i posti d'ispezione frontaliери riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005<sup>11</sup> sulle dogane o alla legge

<sup>11</sup> RS 631.0

del 12 giugno 2009<sup>12</sup> sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

<sup>3</sup> Se, all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

<sup>4</sup> Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un'infrazione perseguibile dalla stessa autorità federale secondo la legge federale del ...<sup>13</sup> sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge federale del 9 ottobre 1992<sup>14</sup> sulle derrate alimentari, la legge federale del 1° luglio 1966<sup>15</sup> sulle epizootie, la legge federale del 20 giugno 1986<sup>16</sup> sulla caccia, la legge federale del 21 giugno 1991<sup>17</sup> sulla pesca, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata.

*Art. 32 cpv. 5*

<sup>5</sup> Lo svolgimento della procedura di autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 e la sorveglianza dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti sono di competenza della Confederazione.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>12</sup> RS **641.20**

<sup>13</sup> RS ... ; FF **2011 6243**

<sup>14</sup> RS **817.0**

<sup>15</sup> RS **916.40**

<sup>16</sup> RS **922.0**

<sup>17</sup> RS **923.0**